

**Comune di
Novazzano**

Telefono 683 50 12
Uff. tecnico 683 84 50
Fax 683 82 63



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente gli ESERCIZI PUBBLICI
del Comune di NOVAZZANO

(Ris. Mun. N. 2502 del 9.9.1998)

Il Municipio richiamati:

- gli art. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10.3.1987 (LOC)
- gli art. 23, 24, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC del 30.6.1987 (RALOC)
- la Legge sugli esercizi pubblici (Lespubb) del 21 dicembre 1994, in particolare gli articoli che danno competenze ai municipi
- il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (RLespubb), in particolare gli articoli che danno competenze ai municipi
- il Regolamento comunale 1991 (RC), in particolare gli art. 113, 114, 117 e 118

ORDINA

Titolo I - Scopo

Articolo 1

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

Titolo II - Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Articolo 2

A. In generale

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

Articolo 3

B. Locali notturni

I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire tra le 19.00 e le 21.00 e chiudere tra le 02.00 e le 04.00

Articolo 4

C. Notifica

- 1 Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanale;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

- 2 Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 5

D. Coordinamento delle chiusure

- 1 Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.

Articolo 6

E. Deroghe d'orario I. Definizione

Sono considerate deroghe d'orario il prolungamento dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 38 Lespubb e 100 cpv. 2 RLespubb., in particolare dopo le ore 01.00.

Articolo 7

II. Competenze

Il Municipio è competente al rilascio delle deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, ad esclusione dei locali notturni.

Articolo 8

III. Domanda

- 1 La domanda di deroga di orario, in forma scritta, deve pervenire al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.

- 2 Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Lespubb, la richiesta di deroga può essere chiesta anche in forma orale alla Polizia comunale di Chiasso.

Articolo 9

V. Casi particolari

Per le festività di S. Silvestro, Carnevale e 1. agosto il Municipio può concedere delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00

Titolo III - Permessi speciali

Articolo 10

A. Domanda

- 1 La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

- 2 La domanda dovrà contenere:

- a) Il nominativo del richiedente;
- b) la persona responsabile della mescita e o del buffet;
- c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLespubb);

Articolo 11

B. Decisione

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Articolo 12

A. Musica e balli pubblici

1. Domanda

1 L'organizzazione di musica e balli occasionali negli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.

Articolo 13

2. Eccezioni

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito dei matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata (manifestazioni non aperte al pubblico).

Titolo IV - Tasse

Articolo 14

A. Deroghe

Per le deroghe d'orario di cui all'art. 8 della presente ordinanza è prelevata una tassa di fr. 30.-- per ogni ora di deroga.

Articolo 15

B. Altri atti del Municipio

Per gli altri atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

Articolo 16

II. Tasse
Permessi speciali

Per il rilascio di permessi speciali di cui all'art. 10 della presente ordinanza è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.

I permessi rilasciati alle Associazioni di Novazzano, riconosciute tali dal Municipio, sono esenti da tasse.

Titolo V - Sanzioni

Articolo 17

A. Multa

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.-- (art. 66 Lespubb).

Articolo 18

B. Revoca

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più ottemperati.

Titolo VI - Rimedi di diritto

Articolo 19

A. In generale

1 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.

2 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Articolo 20

B. In materia
contravvenzionale

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 21

Entrata in vigore
Abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione.

La stessa abroga ogni precedente disposizione in materia ed in particolare il cpv. 6 dell'art. 1 dell'Ordinanza sulle tasse di cancelleria dell' 11.04.1995.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(G. Cattaneo)

Il Segretario:
(M. Medici)



Pubblicazione / Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 22 settembre al 9 ottobre 1998.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.